

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO SCIENTIFICO E DELL'INFORMAZIONE

VISTO il progetto esecutivo depositato in data 17 gennaio 2000 presso l'Unità Organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale dal Servizio Opere Igienico Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, predisposto per i lavori di costruzione del 2° lotto della discarica di 1^ categoria per rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi assimilabili agli urbani sita in località **Maza** nel Comune di Arco - C.C. di Oltresarca, da realizzarsi in adiacenza al lato nord del 1° lotto tuttora in esercizio;

VISTA la successiva relazione integrativa al progetto di cui sopra, depositata in data 6 giugno 2000;

CONSIDERATO che l'intervento si rende necessario in previsione dell'esaurimento del 1° lotto della discarica attualmente in esercizio la cui vita residua viene stimata nel progetto del novembre 1999 in un periodo non superiore a 2 anni;

TENUTO CONTO che, al fine di consentire il più possibile l'allungamento della vita residua della discarica in oggetto, dal marzo 1995 i rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti da ditte con sede sul territorio del Comprensorio Alto Garda e Ledro vengono conferiti alla analoga discarica sita in località Lavini nel Comune di Rovereto a servizio del Comprensorio della Vallagarina;

RILEVATO dagli elaborati progettuali, dalla relazione tecnica e dalla restante documentazione facente parte dello studio in oggetto, nonché dalla successiva relazione integrativa, quanto segue:

- l'area interessata dal progetto è ubicata a ridosso del versante montuoso posto a est della Piana del Basso Sarca e compresa tra la strada statale n. 240 di Loppio e della Valle di Ledro e la località San Luigi; la superficie occupata è di circa 85.000 mq, dei quali 71.000 mq. rappresentano la superficie impermeabilizzata; la volumetria complessiva risulta pari a circa 900.000 mc., ricoprimenti inclusi, per una vita utile stimata di circa 25 anni ai ritmi attuali di conferimento;
- in conseguenza della continua evoluzione tecnica e normativa circa le modalità di smaltimento e recupero dei rifiuti si è optato di procedere per stralci, con la previsione di realizzare un primo stralcio di circa 450.000 mc. (con vita tecnica di circa 10-12 anni); l'allestimento della piattaforma di discarica si prevede sia seguita dalla installazione nell'area alla sua estremità a nord di un centro di compostaggio per il trattamento della frazione organica putrescibile dei rifiuti (f.o.p.), il quale tuttavia non è incluso nel progetto in quanto ricade all'esterno dell'area che il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ha individuato come destinato per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la sua localizzazione risulta attualmente incompatibile con gli strumenti pianificatori vigenti che devono pertanto essere preventivamente adeguati;
- il progetto è stato redatto in conformità alla normativa vigente e in articolare alla Direttiva 1999/31/CE di data 26 aprile 1999 del Consiglio dell'Unione Europea relativa alle discariche dei rifiuti;
- il progetto per la sistemazione finale della piattaforma di smaltimento, fermo restando la tipologia della copertura descritta in relazione, verrà elaborato nel dettaglio all'approssimarsi dell'esaurimento della discarica, in modo tale da poter valutare elementi quali la geometria dell'accumulo, le vie di accesso, i terrazzamenti eseguiti, le pendenze delle scarpate, ecc. che possono risultare suscettibili di modificazioni geometriche a causa degli assestamenti del cumulo; tuttavia tale elaborazione pur mantenendo una filosofia di approccio e una tipologia di intervento comuni, costituirà oggetto di separate progettazioni e di separati interventi per i due lotti della discarica;
- il monitoraggio della discarica in esercizio e post-mortem si richiamerà allo "Studio di fattibilità per la progettazione di una rete di monitoraggio delle discariche e degli impianti di compostaggio" presentato dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nel giugno 1999;

CONSIDERATO che l'area di discarica oggetto della valutazione di impatto ambientale, esclusa quindi l'area ipotizzata per il centro di trattamento della frazione organica putrescibile dei rifiuti, risulta inserita nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti talché ne viene riconosciuta la compatibilità con il suddetto strumento pianificatorio;

RITENUTO il progetto in esame in sintonia con la Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 del Consiglio dell'Unione Europea, relativa alle discariche dei rifiuti;

RITENUTO altresì di poter rimandare ad una fase successiva la presentazione del progetto per la sistemazione finale del 2° lotto della piattaforma di smaltimento, separatamente da quello previsto per il 1° lotto, dando così modo di valutare nel tempo l'evoluzione geometrica dell'accumulo e l'interazione in tal senso tra i due lotti, fissando comunque il termine per la relativa presentazione dei fini dell'approvazione;

VISTO che l'intervento in esame è sottoposto a provvedimento permissivo di competenza del Settore tecnico scientifico e dell'informazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente espresso in forma di parere ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4 della Legge Provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. e dell'art. 10 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO di poter procedere al rilascio del parere positivo sul progetto in esame per la

costruzione del 2° lotto della discarica per rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi assimilabili agli urbani in località **Maza** nel Comune di Arco - C.C. Oltresarca, individuando contestualmente le prescrizioni necessarie in linea con le disposizioni di legge per la corretta gestione dell'Impianto;

RICONOSCIUTA la particolare valenza dell'intervento di ampliamento in oggetto in considerazione del prossimo esaurimento del 1° lotto della discarica della **Maza** e al fine di dare continuità all'autosufficienza per quanto riguarda la capacità di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani prodotti nel Comprensorio Alto Garda e Ledro, ponendo così termine al ricorso di forme di smaltimento a carattere provvisorio come quelle messe in atto da anni per i rifiuti assimilabili agli urbani conferiti presso la discarica dei "Lavini" di Rovereto a servizio del Comprensorio della Vallagarina;

VISTO il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993 ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché il suo primo aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 5 maggio 1997 ai sensi dell'art. 66 del citato T.U.L.P.;

VISTO l'art. 84 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Lgs. E successive modifiche ed integrazioni; **VISTO** l'art. 86 del già richiamato Testo Unico;

VISTA la legge provinciale 11 settembre 1995, con la quale è stata istituita l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 181 di data 12 gennaio 1996, con la quale è stata costituita al predetta Agenzia con decorrenza dal 1° marzo 1996, determinandone l'articolazione organizzativa e funzionale;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 1/96 di data 5 marzo 1996, con il quale sono state delegate le relative funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia;

VISTO il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 del Consiglio dell'Unione Europea, relativo alle discariche dei rifiuti;

approva la seguente autorizzazione espressa in forma di parere:

art. 1

Il progetto esecutivo redatto dal Servizio Opere Igienico Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento e presentato in data 17 gennaio 2000 recante "Lavori di costruzione del 2° lotto della discarica per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani in località **Maza** nel Comune di Arco - C.C. Oltresarca" risulta conforme alle vigenti norme tecniche in materia di realizzazione di discariche, e pertanto sullo stesso si esprime parere positivo nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli successivi:

art. 2

In deroga alle disposizioni vigenti che prevedono l'approvazione in sede di autorizzazione della discarica anche del progetto di sistemazione finale, si dispone, per le motivazioni espresse in premessa, che il soggetto titolare della presente autorizzazione per la realizzazione dell'impianto provveda a presentare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente il progetto di cui sopra per il completamento della relativa autorizzazione, almeno un anno prima dalla data di esaurimento della discarica.

art. 3

Il presente parere non riguarda, per le motivazioni espresse in premessa, l'impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica putrescibile dei rifiuti individuata all'estremità nord della discarica, per il quale è necessario procedere alla preventiva modifica e adeguamento del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.

art. 4

Si individua il Comprensorio Alto Garda e Ledro quale ente autorizzato alla gestione dell'impianto di smaltimento di cui al punto 1), fino ad esaurimento dello stesso e nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Allo stesso Comprensorio compete l'attività di gestione della discarica in oggetto successivamente alla chiusura della stessa, da stabilirsi con apposito provvedimento dell'autorità competente con particolare riferimento al corretto smaltimento del percolato e del biogas. Qualsiasi variazione nelle modalità di gestione della discarica deve essere preventivamente autorizzata.

art. 5

L'autorizzazione di cui al precedente punto 1) viene concessa per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda almeno 180 centottanta giorni prima della sua scadenza.

art. 6

La presente autorizzazione viene concessa facendo salvo ogni altro diritto di terzi e inoltre non comprende né sostituisce ogni altro provvedimento permissivo, anche più restrittivo, previsto dalle leggi vigenti per tale tipo di impianto.

art. 7

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti

pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni del presente provvedimento; l'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche provinciali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

ALLEGATO A

Prescrizioni relative alla gestione del 2° lotto della discarica per rifiuti solidi urbani sita in loc. **Maza** in C.C. di Arco. nella discarica possono essere smaltiti i seguenti tipi di rifiuti solidi:

A) Rifiuti solidi urbani intendendo con ciò:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),

c) ed e) così come definiti ai sensi dell'art. 45, 4° comma, lett. b) del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

B) Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani di cui all'elenco approvato con deliberazione della Commissione del Servizio Protezione Ambiente competente in materia di smaltimento di rifiuti n. 8/c di data 10 marzo 1987, come modificata ed integrata con deliberazione della medesima Commissione n. 109 di data 12 novembre 1990, e da ultimo adeguata con provvedimento del Dirigente del Settore tecnico scientifico e dell'informazione prot. n. 830/200-U221 di data 6 aprile 2000.

C) Rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani con specifici provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 74, comma 3°, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, secondo quanto disposto dalle deliberazioni della Commissione del Servizio Protezione Ambiente n. 45/c di data 21 luglio 1987 e n. 100/c di data 28 gennaio 1988". Il bacino di conferimento è costituito dai Comuni del Comprensorio C 9 dell'Alto Garda e Ledro. In ogni caso il gestore della discarica si farà cura di adottare ed incentivare ogni forma di contenimento dei quantitativi di rifiuti da conferire in discarica nell'ottica delle previsioni che il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti propone a tal riguardo, nonché all'attivazione delle raccolte differenziate previste dal medesimo piano.

Qualora all'interno dell'area di discarica siano previsti l'installazione di attrezzature e il deposito di residui derivanti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, tale aspetto deve essere ricompreso nel programma di cui sopra, il quale stabilirà la precisa individuazione delle zone da utilizzare a tale scopo.

Tale programma di gestione dovrà essere peraltro aggiornato anche in relazione ai programmi che saranno attivati in coerenza con le prescrizioni del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

Entro 90 giorni dalla data di attivazione della discarica, l'ente gestore adotta un apposito programma di gestione, ai sensi dell'art. 70, 3° comma del T.U.L.P. soggetto ad approvazione preventiva della Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica, per l'approntamento e lo sviluppo della discarica, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza e stabilità della piattaforma a tutela della salute pubblica. Qualora all'interno dell'area di discarica sia anche previsto il deposito di attrezzature e residui riutilizzabili derivanti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani il programma di gestione stabilirà la precisa individuazione delle zone da utilizzare a tale scopo. Il programma dovrà coprire oltre il periodo della fase operativa anche la fase post-operativa per un congruo periodo di almeno 10 anni dopo la chiusura dell'impianto nell'ottica della prevenzione dei danni alla discarica ed all'ambiente, nonché per la sicurezza del sito medesimo, tenendo conto di quanto disposto al proposito dalla direttiva CEE 91/c 190/01 di data 23 aprile 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. c190/1 di data 22 luglio 1991.

Nel caso in cui l'ente provveda ad affidare la gestione della discarica a ditte appaltatrici o concessionarie, le medesime dovranno essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con esclusione delle aziende municipalizzate e consorziali;

- l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici tali da evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto. A tal fine occorre:

- limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici; la direzione di avanzamento del fronte di scarico deve possibilmente risultare perpendicolare a quella dei venti predominanti;

- provvedere al momento del conferimento dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani,

costituiti dai fanghi preventivamente stabilizzati e resi palabili derivanti dagli impianti di depurazione, al loro immediato mescolamento con materiale inerte in ragione di una parte di fango e due parti di inerte in volume, ed alla loro collocazione in discarica assieme agli altri rifiuti nel settore predisposto per quella giornata lavorativa, onde evitare la formazione di zone di accumulo preferenziale di fanghi;

- procedere per strati sovrapposti e compattati di limitata ampiezza, evitando in maniera assoluta lo scarico dei rifiuti dall'alto verso il basso ed in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area di discarica; la vasca di stoccaggio deve essere riempita tenendo conto dei settori nei quali risulta essere stata suddivisa in fase di progetto. Ogni settore deve essere completato, eventualmente con un successione di strati sovrapposti di rifiuti, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore. Le operazioni di raccordo delle canalizzazioni di raccolta dei percolati, da effettuarsi prima dell'entrata in esercizio di un settore, devono avvenire alla presenza di un tecnico incaricato del Servizio Opere Igienico-Sanitarie che presenzi all'intervento di allacciamento del dreno alla tubazione di raccolta dei percolati, alla successiva chiusura dell'immissione nella condotta delle acque bianche, nonché al riempimento del pozzetto con calcestruzzo. Di ogni singolo intervento si dovrà conservare idonea documentazione fotografica;

- compattare i rifiuti in modo tale da garantire la riduzione volumetrica massima possibile con i mezzi a disposizione;

- coprire giornalmente i rifiuti con uno strato protettivo di materiale inerte non inferiore ai 15 cm

- per il fronte di avanzamento e non inferiore a 25 cm per le scarpate laterali e la parte superiore della discarica. Tutti i rifiuti devono risultare a fine giornata completamente ricoperti con materiale arido. Il materiale di ricopertura della parte superiore del deposito deve essere livellato e sagomato con cura, onde ridurre al minimo la formazione di pozze d'acqua nei periodi di pioggia. E' anche necessario assegnare alla superficie una debole pendenza, almeno dell'1% che favorisca lo scorrimento e la raccolta perimetrale delle acque meteoriche. Sulle scarpate laterali e sulla parte superiore della discarica è consentito l'uso di compost come materiale di ricopertura per uno spessore di circa 30 cm;

- provvedere costantemente all'inerbimento provvisorio della superficie spianata e ricoperta alle spalle del fronte di avanzamento, in attesa della riutilizzazione definitiva, per evitare l'insorgere di insetti, polveri e cattivi odori;

- limitare al necessario l'uso di rifiuti inerti nelle fasi di ricopertura dei rifiuti e di mescolamento dei fanghi scegliendoli in funzione del loro specifico impiego e di granulometria idonea. E' vietato il conferimento di rifiuti inerti non direttamente connessi con il predetto utilizzo;

- provvedere almeno una volta all'anno, per quanto riguarda la gestione della rete di captazione dei percolati, alla pulizia e alla successiva ispezione televisiva dei canali, a partire dagli appositi pozzetti situati all'esterno della vasca di stoccaggio. L'ispezione televisiva andrà registrata su idonea cassetta che dovrà essere conservata a disposizione della Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. L'ente gestore deve inoltre provvedere, semestralmente, al prelievo e quindi all'analisi presso un laboratorio qualificato di un campione di percolato onde stabilirne la composizione chimica; il risultato di ogni controllo sarà archiviato a disposizione di eventuali verifiche e copia dello stesso sarà inviato al Servizio Opere Igienico Sanitarie;

- far riferimento, per la manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe di sollevamento, cancello motorizzato, ecc ad un apposito disciplinare analogo a quello predisposto per la gestione delle apparecchiature negli impianti fognari in carico alla Provincia Autonoma di Trento;

- al fine di controllare lo sviluppo di insetti, larve, roditori od altri animali, è posto l'obbligo di effettuare periodicamente adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione, tali comunque da non inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti;

- i sistemi di drenaggio e captazione del percolato, nonché l'eventuale impianto di trattamento del medesimo, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed in esercizio da parte del gestore durante la vita dell'impianto nonché dopo la chiusura dello stesso, per tutto il tempo durante il quale viene rilevata formazione di percolazioni, e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni;

- i dispositivi di captazione, di recupero, ed eventuale combustione del biogas devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed esercizio sia in fase di gestione attiva della discarica che dopo la chiusura della stessa, per tutto il tempo durante il quale viene rilevata formazione di biogas, e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni.

La discarica deve essere opportunamente recintata e l'accesso allo scarico è consentito solamente a personale e ad automezzi autorizzati. All'ingresso della discarica si deve affiggere un cartello con l'indicazione delle seguenti informazioni: nome e categoria dell'area, nome del proprietario e/o gestore, dati dell'autorizzazione, dati di funzionamento, numero di telefono per contatti e per casi di emergenza, autorità responsabile dell'autorizzazione all'esercizio e del controllo dell'area. Sarà cura dell'ente gestore verificare che le ditte che conferiscono in discarica rifiuti prodotti da terzi siano iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, sia in relazione ai mezzi impiegati che alla tipologia dei rifiuti conferiti. Lo scarico degli automezzi deve essere effettuato sempre sotto il controllo del personale responsabile. Sarà cura dell'ente gestore della discarica non accettare rifiuti, ancorchè assimilati ai rifiuti solidi urbani, non previsti al punto 1) o che per stato fisico o dimensioni pregiudichino la corretta gestione dell'impianto. All'atto della consegna dei rifiuti si deve essere in grado di conoscerne l'origine, il tipo e le caratteristiche e le quantità (peso o volume). In

ogni caso il gestore della discarica è responsabile dell'ammissione dei rifiuti.

La cernita manuale dei rifiuti è vietata. E' vietato inoltre bruciare i rifiuti deposti in discarica.

Si deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo o sostituzione ed a tutte le altre spese, ivi comprese quelle relative al personale e ai materiali occorrenti per la gestione della discarica. In ogni caso attrezzature e mezzi meccanici devono essere mantenuti in perfetta efficienza, regolarmente utilizzati e sottoposti a periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione.

I mezzi in uscita dalla discarica dovranno essere adeguatamente ripuliti al fine di evitare l'imbrattamento delle strade;

+ obbligatorio l'uso e la tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti;

Ai sensi del 5° comma dell'art. 74 del T.U.L.P. citato, lo smaltimento dei rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani che vengono recapitati in discarica dal produttore ovvero mediante conferimento ad altre imprese autorizzate o al servizio pubblico specificamente organizzato, deve essere disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra l'ente gestore della discarica ed il conferente; detta convenzione, oltre agli aspetti tecnici ed alle quantità ammissibili dei rifiuti, disciplinerà quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità ed alla qualità dei rifiuti scaricati, nonché dell'ammortamento dei costi dell'impianto, e dei costi di esercizio successivi alla chiusura dell'impianto stesso.

Il gestore deve comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e alla Azienda provinciale per i servizi sanitari eventuali effetti negativi sull'ambiente riscontrati nell'esecuzione delle operazioni di controllo, notificando la natura delle misure proposte e i termini di attuazione delle medesime.

Il gestore della discarica è tenuto a presentare alla Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente entro la fine di aprile di ciascun anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti smaltiti nell'anno solare precedente, i risultati dei programmi di controllo, le iniziative assunte in materia di raccolta differenziata, le indicazioni sulla struttura e sulla composizione del corpo della discarica (superficie occupata dai rifiuti, volume e composizione dei rifiuti, metodi di deposito, momento e durata del deposito, prova di stabilità dell'accumulo, capacità residua disponibile).

Alla chiusura della discarica, da dichiararsi quando sia stata raggiunta la capacità massima come da progetto, ovvero su decisione dell'autorità competente, l'impianto deve essere bonificato secondo il relativo progetto.